

Deliberazione 22 novembre 2010 – VIS 161/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti di Eurogas S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

- l’art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L’esame degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società Eurogas S.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell’anno 2006, per per 2 (due) località (Comazzo – ID 0243; Abbiategrasso – ID 4281).

2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Eurogas, un procedimento per:
 - (a) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la memoria di Eurogas in data 14 luglio 2008 (prot. Autorità n. 20817).
6. Con nota in data 21 settembre 2009 (prot. Autorità n. 53972) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.
7. In data 10 marzo 2010 si è svolta l'audizione finale di fronte al Collegio, nell'ambito della quale è stato consentito alla società di produrre ulteriore documentazione acquisita con nota in pari data (prot. Autorità n. 10728).

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.

12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Eurogas avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
16. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha omissis di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. Ad esclusione della propria responsabilità, Eurogas sostiene quanto segue:
- (a) alla data del 31 dicembre 2006, la società avrebbe servito un cliente finale in ciascuna delle due località di Abbiategrasso e di Comazzo;
 - (b) ad ambedue i clienti, la società praticerebbe condizioni economiche diverse da quelle dell'Autorità in quanto liberamente negoziate sul mercato libero;
 - (c) pertanto, la società non sarebbe tenuta all'applicazione della disciplina del coefficiente M, in particolare dell'obbligo di esporre tale coefficiente in bolletta;
 - (d) inoltre, per quanto riguarda il cliente ubicato nel Comune di Comazzo, si tratterebbe di un "*cliente industriale dotato di contatore con gruppo di misura di classe superiore alla classe G40, non dotato di convertitore di volumi, con consumi annui pari a circa 800.000 mc*";
 - (e) a quest'ultimo cliente, pertanto, non sarebbe applicabile il coefficiente M ma il coefficiente di correzione dei volumi (coefficienti K), che la società avrebbe correttamente praticato (come indicato in risposta al questionario diffuso dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07).
18. Le circostanze sopra richiamate trovano conferma nella documentazione prodotta da Eurogas con la nota del 10 marzo 2010.

19. Da quanto sopra consegue che la condotta di Eurogas non è idonea:

- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
- né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione.

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 3 della parte in fatto;
2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 3 della parte in fatto;
3. il presente provvedimento sarà notificato alla società Eurogas S.r.l., viale Milanofiori, 1 Palazzo F, Strada 1, 20090 Assago (Milano) e domiciliata presso l'Avv. Fabio Todarello, Piazza Velasca 4, 20122 Milano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis